

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-337 del 21/01/2025
Oggetto	FE24A0012 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO AUTOLAVAGGIO IN VIA ARGINONE NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE: AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-358 del 21/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventuno GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE24A0012  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD  
USO AUTOLAVAGGIO IN VIA ARGINONE NEL COMUNE DI FERRARA (FE)  
RICHIEDENTE: AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO

**Il Responsabile**

**Vista** la domanda di concessione presentata dalla Ditta AL LAVAG di Maccanti Stefano (C.F. MCCSFN67H26H541T) per la derivazione di acque sotterranee ad uso autolavaggio mediante pozzo esistente in Via Arginone 325 nel Comune di Ferrara (FE), con una portata di 3 l/s per un volume massimo di 4.800 mc/anno, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2024/193287 del 25/10/2024;

**Verificato** in base ai contenuti della domanda che l'iter istruttorio da seguire nel caso in esame è quello del procedimento di concessione ordinaria, di cui al Titolo II del R.R. n. 41/2001;

**Dato atto** che:

- il pozzo in esame è stato oggetto di precedente concessione (cod. FE01A0033) a nome della ditta New Car Wash srl, scaduta nel 2010 e non rinnovata;

- l'attività di autolavaggio è stata rilevata dalla Ditta AL LAVAG nell'anno 2010;

- la Ditta ha versato l'importo dovuto per l'istruttoria della domanda di concessione;

- in data 11/11/2024 è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio della concessione delle seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Ferrara
- ATERSIR

- sul BURERT n. 356 del 20/11/2024, è stata pubblicata la domanda di concessione in esame e, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni od opposizioni al riguardo;

**Acquisito**, al prot. n. PG/2024/205632 del 14/11/2024, il parere favorevole di ATERSIR;

**Acquisito**, al prot. n. PG/2024/210840 del 21/11/2024, il parere favorevole della Provincia di Ferrara;

**Dato atto** che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a

verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

**Verificato** in applicazione del "metodo ERA" che:

- il corpo idrico interessato dalla derivazione è l'acquifero "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" (Codice: 0630ER-DQ2-PPCS);

- la valutazione della derivazione per il corpo idrico interessato restituisce lo "stato A" (**Attrazione**), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Rilevato** sulla base della documentazione presentata dal richiedente che:

- il pozzo esistente è ubicato in Via Arginone 325 nel Comune di Ferrara, su terreno distinto al Foglio 134 mappale 1379 del Catasto comunale;

- il pozzo viene utilizzato nell'impianto di autolavaggio gestito dal richiedente la cui attività è iniziata nel maggio dell'anno 2010;

- per l'uso sopraindicato viene richiesta una portata massima di 3 l/s per un volume massimo annuo pari a 4.800 mc;

- il pozzo, della profondità di 90 m, intercetta il Complesso acquifero A2, di cui allo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna" (RER-ENI 1998);

**Verificato** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa richiesta rientra nelle tipologie di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i. (uso igienico e assimilati), il cui importo è definito dalla DGR 65/2015;

- in data 16/01/2025 la ditta ha versato € 193,52 come canone 2025 ed € 250,00 come deposito cauzionale;

- sono stati inoltre versati gli indennizzi relativi agli

utilizzi pregressi della risorsa idrica;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la DGR 1060/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2034**;

**Dato atto:**

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR\_FEUTG\_Ingresso\_0079110\_20241220 del 20/12/2024;

- della risposta da parte del Ministero dell'Interno di data 13/01/2025 con la quale si comunica che a carico della ditta concessionaria non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

**Dato atto** che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022 il titolare del trattamento dei dati personali forniti

dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;

- la Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta,

#### **DETERMINA**

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta AL LAVAG di Maccanti Stefano (C.F. MCCSFN67H26H541T), con sede legale in Comune di Ferrara (FE), la concessione **FE24A0012** per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso autolavaggio mediante un pozzo realizzato su terreno distinto catastalmente al Foglio 134 mappale 1379 del Comune di Ferrara (FE), con una portata massima di 3 litri/sec. e per un quantitativo di prelievo massimo di 4.800 mc/anno;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/01/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2034**;

d) **di dare atto** che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaee;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

e) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

f) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

g) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott. Marco Roverati  
*firmato digitalmente*

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

**DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso autolavaggio in Via Arginone 325 nel Comune di Ferrara (FE) richiesta dalla Ditta AL LAVAG di Maccanti Stefano (C.F. MCCSFN67H26H541T), Codice procedimento: **FE24A0012**.

**ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantitativi idrici derivabili dal pozzo:

- portata nominale massima prelevabile: **3 l/s**;
- volume massimo di prelievo dell'utenza: **4.800 m<sup>3</sup>/anno**.

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua può essere utilizzata nell'impianto di autolavaggio gestito dal concessionario.

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

L'opera di derivazione è ubicata in Via Arginone 325 nel Comune di Ferrara (FE).

- coordinate catastali: foglio **134** mappale **1379**;
- coordinate geografiche: UTM RER X=**704.334**, Y=**968.753**

Dati tecnici del pozzo

- data perforazione 2001
- profondità 90 m
- diametro pozzo 125 mm
- materiale PVC
- profondità filtro 80 - 90 m
- tipologia pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 1,5 kW
- portata di esercizio 3 l/s

**ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione è assentita fino al **31/12/2034** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001.

#### **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

**5.2** Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

**5.3** La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

**5.4** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio **prima della scadenza della stessa.** In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 7 del presente disciplinare.

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone relativo all'annualità 2025 è pari a **€ 193,52.**

**6.2** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito di ARPAE, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**6.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo della cauzione versata a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad **€ 250,00**.

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

##### **8.1 Dispositivi di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati**

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dal pozzo dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, documentata mediante fotografia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alle seguenti amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: [aoofo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: [acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;
- in caso di sostituzione del contatore dovrà essere data comunicazione a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

##### **8.2 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nella sua immediata prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

##### **8.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente

richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

In caso di variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro.

### **8.5 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

### **8.6 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

### **8.7 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso delle opere di presa entro tre mesi dalla loro disattivazione al fine di provvedere alla dismissione definitiva secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del pozzo, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché che l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

### **8.8 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

## **ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**9.1** La derivazione in argomento, afferente ai corpi idrici di cui trattasi, individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione,

senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**